

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista  
Raffaella Arbini – Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente  
Claudio Capra- Consulente aziendale

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## Circolare n. 01/2024

Sul Supplemento Ordinario n. 40 alla *G.U.* 30.12.2023 n. 303 è stata pubblicata la L. 30.12.2023 n. 213 (Legge di Bilancio 2024), in vigore dall'1.1.2024.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2024.

<b>Welfare aziendale (commi 16 e 17)</b>	<p>L'innalzamento della soglia di esenzione dei fringe benefit di cui all'art. 51, comma 3, TUIR, viene prorogata per tutto il 2024 con le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- € 1.000 per la generalità dei dipendenti / co.co.co. (era pari ad € 258 nel 2023)</li><li>- € 2.000 per i dipendenti / co.co.co. con figli fiscalmente a carico (era pari ad € 3.000 nel 2023).</li></ul> <p>L'esenzione opera anche sulle somme erogate/rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale, come nel 2023), delle spese per l'affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa (novità 2024).</p>
<b>Imposta sostitutiva sui premi di produttività (comma 18)</b>	<p>Viene prorogata per tutto il 2024 la riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato variabili (legati ad incrementi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione) e alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- disciplinati dal contratto collettivo di secondo livello, territoriale o aziendale,</li><li>- nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se i lavoratori sono coinvolti nell'organizzazione del lavoro),</li><li>- per i lavoratori dipendenti (sono esclusi i co.co.co.) con un reddito da lavoro dipendente nell'esercizio precedente non superiore ad € 80.000.</li></ul>
<b>Rivalutazione terreni e partecipazioni (commi 52 e 53)</b>	<p>Viene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale riconosciuto delle partecipazioni non quotate di cui all'art. 5 della L. 448/2001, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, e dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all'art. 7 della L. n. 448/2001, posseduti alla data del 01/01/2024, al di fuori del regime di impresa, da persone fisiche, società semplici/studi associati ed enti non commerciali.</p> <p>Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 30.6.2024, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.</p> <p>Per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione è prevista la possibilità di assumere il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023.</p>

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	<p>La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l'anno 2024 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16% da versarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- per l'intero ammontare, entro il 30.6.2024;</li><li>- oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.6.2024, il 30.6.2025 e il 30.6.2026; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.6.2024.</li></ul> <p>La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.6.2024, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.</p>
<p><b>Cedolare per le locazioni brevi (comma 63)</b></p>	<p>E' previsto l'<u>aumento dell'aliquota della cedolare secca al 26%</u> per i contratti di locazione breve per i quali sia espressa l'opzione per l'imposizione sostitutiva. Viene però prevista la possibilità di mantenere l'<u>aliquota al 21%</u> (che corrisponde all'aliquota ordinaria della cedolare secca) <u>per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in dichiarazione dei redditi.</u></p> <p>In breve, dal 1° gennaio 2024, la cedolare secca sulle locazioni brevi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- si applica con l'aliquota "ridotta" pari al <b>21%</b> <u>sui redditi derivanti da un immobile individuato dal contribuente</u> (il 21% non opera di default quando il contribuente loca una sola abitazione con locazione breve, ma è necessario comunque richiedere la "riduzione" in dichiarazione);</li><li>- si applica con l'aliquota del <b>26%</b> sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri <u>immobili diversi da quello sopra indicato</u> (se indicato dal contribuente in dichiarazione);</li><li>- <b>non può applicarsi se il proprietario destina alla locazione breve più di 4 immobili nel periodo di imposta</b>, perché, in tal caso, si ricade nell'esercizio di impresa, che è incompatibile tanto con la cedolare secca, quanto con la definizione di locazione breve.</li></ul> <p><u>In assenza di indicazioni in dichiarazione da parte del contribuente, anche in presenza di una sola locazione breve questa sconta la cedolare secca al 26%.</u></p> <p>Con riguardo agli <b>intermediari</b> che incassino canoni o corrispettivi di contratti di locazione breve o assimilati, oppure intervengano nel pagamento dei medesimi canoni o corrispettivi, la legge di bilancio 2024 non modifica l'ammontare della ritenuta (che resta, quindi, pari al <b>21%</b> <u>per tutte le locazioni brevi</u> e non viene allineata alla nuova aliquota del 26%), ma dispone che la ritenuta si ritenga <u>sempre operata a titolo di acconto</u> (mentre, secondo la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2023, la ritenuta si riteneva operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca e di acconto in caso di applicazione dell'IRPEF).</p>
<p><b>Cessione di fabbricati che hanno fruito del superbonus (commi da 64 a 67)</b></p>	<p>A decorrere dai rogiti stipulati dal 1.1.2024, rientrano tra i redditi diversi le <u>plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus</u>, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, che si siano conclusi da non più di 10 anni all'atto della cessione.</p> <p>In pratica, nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con il superbonus, la vendita di immobili, anche se posseduti da più di cinque anni, è rilevante ai fini delle imposte sui redditi.</p> <p>Sono esplicitamente esclusi dalla nuova disciplina gli immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- acquisiti per successione;</li><li>- che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 5 anni, per la maggior parte di tale periodo.</li></ul> <p>Con riguardo alle modalità di determinazione dei costi inerenti, ai fini del calcolo della plusvalenza, è stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all'atto di cessione</b>, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora, contemporaneamente, si sia fruito dell'<u>incentivo nella misura massima del 110%</u> e siano state esercitate le <u>opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello "sconto in fattura"</u>,</li></ul>

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all'atto di cessione</b>, si tiene conto del 50% delle spese se, contemporaneamente, si sia fruito dell'<u>agevolazione nella misura massima del 110%</u> e <u>siano state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto</u>.</li></ul> <p>Qualora si sia fruito della detrazione in dichiarazione o, in caso di cessione, l'agevolazione sia stata fruita con aliquota inferiore al 110% (interventi effettuati nel 2023 – 90%, 2024 – 70% e 2025 – 65%), ai fini del calcolo della plusvalenza, le spese relative agli interventi sono da considerare per l'intero valore.</p> <p>Alle plusvalenze come sopra determinate risulta possibile applicare l'<u>imposta sostitutiva dell'IRPEF del 26%</u>, di cui all'art. 1 co. 496 della L. 266/2005 (l'opzione deve essere dichiarata in atto e l'imposta deve essere assolta per il tramite del Notaio rogante).</p>
<b>Proroga delibere IMU per il 2023 (commi 72 e 73)</b>	<p>Le delibere comunali che disciplinano l'IMU 2023 sono considerate tempestive se risultano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- inserite nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30.11.2023 (in luogo del termine ordinario del 14.10.2023);</li><li>- pubblicate su sito MEF entro il 15.01.2024 (in luogo del termine ordinario del 28.10.2023).</li></ul> <p>Se per effetto delle aliquote/regolamenti pubblicati nei termini prorogati l'IMU dovuta, rispetto a quella versata entro il 18.12.2023 (sulla base delle aliquote 2022), risulti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>superiore</u> -&gt; la maggiore IMU deve essere versata entro il 29.02.2024, senza sanzioni e interessi,</li><li>- <u>inferiore</u> -&gt; spetta il rimborso del maggior versamento, con le regole ordinarie.</li></ul>
<b>Rottamazione del magazzino (commi da 74 a 84)</b>	<p>Agli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali (e, quindi, gli OIC <i>adopter</i>), viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva con riguardo al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (il 2023 per i soggetti "solari"). È prevista la facoltà:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;</li><li>- sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse (consentita unicamente con riferimento ad errori di quantità) ottenendo il riconoscimento di costi che, altrimenti, non avrebbero rilevanza fiscale.</li></ul> <p>L'adeguamento può riguardare le rimanenze:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dei <u>beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa</u>;</li><li>- delle <u>materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali</u>, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.</li></ul> <p>Sono, invece, escluse le rimanenze relative:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, valutate in base alle spese sostenute;</li><li>- alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, valutate ai sensi dell'art. 93 TUIR.</li></ul> <p>Nel caso dell'<b>eliminazione di esistenze iniziali</b> di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dell'IVA, così determinata</li></ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; margin: 5px 0;"><math display="block">\text{aliquota Iva media 2023} \times (\text{valore eliminato} \times \text{"coefficiente di maggiorazione"})</math></div> <p>dove:</p> <p><u>aliquota media 2023</u>: si assume (inclusendo operazioni non soggette Iva/soggette a regimi speciali):</p> $\frac{\text{IVA sulle operazioni attive (VE26)} - \text{Iva su cessione di beni ammortizzabili (22\% \times VE40)}}{\text{Volume d'affari (VE50)}}$ <p><u>coefficiente di maggiorazione</u>: è stabilito con apposito DM, variabile in ragione delle diverse attività.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, così determinata</li></ul>

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	<p style="text-align: center;"><b>18% x (ammontare calcolato ai fini Iva - valore delle esistenze iniziali al 1/01/2023 eliminato)</b></p> <p>Nel caso di <b>iscrizione di esistenze iniziali</b>, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull'intero valore iscritto.</p> <p>Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2023 (<u>30.06.2024</u>);</li><li>- la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024 (<u>30.11.2024</u>).</li></ul> <p>In caso di mancato pagamento delle imposte dovute per l'adeguamento nei termini previsti, conseguirà l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi, oltre alle sanzioni conseguenti.</p> <p>Resta possibile avvalersi del ravvedimento operoso, secondo le disposizioni generali.</p> <p>L'imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali e dall'IRAP.</p> <p>Condizione per il perfezionamento dell'adeguamento è la relativa indicazione/richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (cioè, nei modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 per i soggetti "solari").</p> <p>La regolarizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere;</li><li>- non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino all'1.1.2024.</li></ul> <p>I valori risultanti dall'adeguamento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30.9.2023;</li><li>- nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti.</li></ul> <p>Si ritiene che le imprese in contabilità semplificata restino escluse dall'ambito applicativo della disposizione, stante l'irrelevanza delle variazioni delle rimanenze alla formazione del reddito di tali soggetti (le spese per l'acquisto di merci rilevano nel periodo d'imposta in cui è effettuato il pagamento).</p>
<p><b>Variazione catastale degli immobili oggetto di interventi superbonus (commi 86 e 87)</b></p>	<p>Con riguardo alle unità immobiliari oggetto di interventi che danno diritto al superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, qualora detti interventi abbiano implicato variazioni nella consistenza delle unità immobiliari, l'Agenzia delle Entrate verificherà, sulla base di specifiche liste selettive, che sia stata presentata la dichiarazione Docfa, al fine di permettere l'aggiornamento della rendita e dei dati catastali.</p> <p>Nel caso in cui, a seguito dei previsti controlli, le dichiarazioni Docfa risultassero omesse e/o presentate ma non conformi ai lavori effettivamente realizzati sugli immobili, l'Agenzia invierà al contribuente apposita comunicazione.</p>
<p><b>Ritenuta sui bonifici parlanti per i bonus edilizi (comma 88) decorrenza 1° marzo 2024</b></p>	<p>A decorrere dall'1.3.2024 aumenterà dall'8% all'11% la ritenuta d'acconto applicata da banche e poste sui bonifici parlanti effettuati a fronte di interventi che possono fruire delle agevolazioni previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica, ecc..</p>

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

<p><b>Ritenuta alla fonte per Agenti di assicurazione</b> <b>(commi 89 e 90)</b> <b>decorrenza 1° aprile 2024</b></p>	<p>A decorrere dall'1.4.2024 è abrogata l'esenzione da ritenuta di acconto sulle provvigioni percepite dagli agenti/mediatori di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione.</p> <p>La ritenuta sarà applicata secondo le regole ordinarie (23% sul 50% o sul 20% del compenso).</p>
<p><b>Aliquote IVIE e IVAFE</b> <b>(commi 89 e 90)</b></p>	<p>A decorrere dal 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'aliquota IVIE passa dallo 0,76% all'1,06%,</li> <li>- l'aliquota IVAFE passa dallo 0,2% allo 0,4%, ma solo limitatamente ai prodotti finanziari detenuti in paesi black-list (ex DM 04.05.1999).</li> </ul>
<p><b>Diritti reali di godimento e redditi diversi</b> <b>(comma 92, lett. a e b)</b></p>	<p>La legge di bilancio 2024 ridefinisce la tassazione ai fini del reddito degli atti di costituzione/trasferimento a titolo oneroso di diritti reali di godimento, limitando l'equiparazione tra cessione di immobili e costituzione/trasferimenti di diritti reali solo laddove le norme non prevedano diversamente e prevedendo la tassazione tra i redditi diversi (art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR) non solo di quelli derivanti dalla concessione del diritto di usufrutto su immobili (come già in passato), ma anche quelli <i>“derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento”</i>.</p> <p>Per quanto precede, nella <b>costituzione di un diritto reale di godimento</b> (usufrutto, diritto di superficie, uso, abitazione, enfiteusi o servitù prediale):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non rileva il possesso dell'immobile ultraquinquennale o ultradecennale per gli immobili che hanno beneficiato del c.d. “superbonus”;</li> <li>- il contribuente assoggetta a tassazione IRPEF progressiva la differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Non sarebbe, infatti, possibile beneficiare dell'imposta sostitutiva del 26%.</li> </ul> <p>In caso di <b>trasferimento a terzi di un diritto reale di godimento</b> da parte del suo titolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non si assoggetta a tassazione il trasferimento dei diritti detenuti da più di 5 anni o per più di 10 anni per gli immobili che hanno beneficiato del c.d. “superbonus”;</li> <li>- si effettua il calcolo della plusvalenza imponibile come differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto o il costo del diritto ceduto. Inoltre, previa richiesta al notaio, il cedente può richiedere l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 26% per la plusvalenza realizzata, da versare a cura del notaio tramite il modello F24.</li> </ul>
<p><b>Compensazione di crediti previdenziali</b> <b>(commi da 94 a 98)</b> <b>decorrenza 1° luglio 2024</b></p>	<p>Viene esteso e generalizzato l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web” o “F24 intermediari”) per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti.</p> <p>La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dai datori di lavoro non agricoli: <ul style="list-style-type: none"> <li>- a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;</li> <li>- dalla data di notifica delle note di rettifica passive;</li> </ul> </li> <li>• dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;</li> </ul>

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	<p>• dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge (quadro RR).</p> <p>La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell'INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.</p> <p>La decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle nuove disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d'intesa dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dall'INAIL.</p>
<p><b>Ruoli scaduti per importi superiori ad € 100.000 e divieto di compensazione in F24 (commi 94, lett. b e 96) decorrenza 1° luglio 2024</b></p>	<p>E' introdotto un divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97, in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.</p> <p>Rispetto alla previsione dell'art. 31 del DL 78/2010 (ruoli superiori ad € 1.500), il nuovo divieto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione (in assenza di provvedimenti di sospensione, l'unica maniera per compensare è estinguere i ruoli, provvedendo al pagamento degli stessi);</li><li>- si estende ai crediti tributari di qualsiasi tipo, anche emergenti da quadro RU e, quindi <u>anche ai crediti d'imposta da bonus edilizi e superbonus</u> che, sinora, sono stati esclusi da qualsiasi limitazione;</li><li>- non opera "solo" fino a concorrenza degli importi scaduti e non pagati iscritti a ruolo o risultanti da accertamenti esecutivi, ma "<u>travolge</u>" l'intero ammontare dei crediti d'imposta altrimenti utilizzabili in compensazione,</li><li>- non dovrebbe riguardare i debiti derivanti da avvisi bonari, avvisi di liquidazione ed accertamenti non esecutivi per i quali non sia ancora stata notificata la cartella;</li><li>- in presenza di ruoli scaduti e rimasti impagati, il divieto sembrerebbe permanere anche qualora il contribuente richiedesse un piano di dilazione delle somme iscritte a ruolo e provvedesse al pagamento della prima rata.</li></ul> <p>La compensazione eventualmente effettuata pur in presenza di divieto comporta la sanzione del 30% (il credito risulterebbe esistente, ma utilizzato in violazione del limite di legge), <u>senza recupero del credito</u>.</p>
<p><b>Assicurazione delle imprese per rischi catastrofali (commi da 101 a 111)</b></p>	<p>Viene introdotto l'obbligo di stipulare, entro il 31.12.2024, un'assicurazione per la protezione da rischi catastrofali, per le imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- con sede legale in Italia;</li><li>- aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia.</li></ul> <p>L'obbligo non riguarda le imprese agricole (art. 2135 c.c.), per le quali opera il Fondo di cui all'art. 1 co. 515 ss. L. 234/2021.</p> <p>La polizza copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- relativi ai beni individuati all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);</li><li>- direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).</li></ul> <p>Non è prevista una specifica sanzione a carico delle imprese inadempienti; tuttavia, se l'obbligo non è adempiuto, la P.A. ne deve tenere conto "<i>nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche</i>", anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.</p>
<p><b>ISCRO a regime (commi da 142 a 155)</b></p>	<p>Viene disposta la "messa a regime" dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) a favore dei professionisti soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.</p>

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	Per far fronte al relativo onere è previsto l'incremento dello 0,35% dell'aliquota contributiva (che diviene pari al 26,07%).
--	---

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

12 gennaio 2024

Studio Giuliano